

CGA Assicurazione rottura sci/snowboard & furto, «Daily Safe», edizione ottobre 2021

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per il contratto d'assicurazione collettiva tra l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo, in qualità di assicuratore e la Suisse Alpine Service SA in qualità di stipulante.

1. Inizio, fine e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa è valida per «Daily Safe» tra le ore 08:00 e le ore 18:00 del giorno definito al momento del pagamento o dell'acquisto dell'assicurazione. La durata dell'assicurazione per «Holiday Safe» è indicata sul certificato d'assicurazione. Inoltre, la copertura assicurativa termina in caso di danno totale.

2. Revoca dell'assicurazione

La revoca dell'assicurazione è possibile entro 14 giorni dalla stipula del contratto fino a 24 ore prima dell'inizio della copertura assicurativa. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio versato sarà rimborsato alla persona assicurata.

3. Validità territoriale

L'assicurazione è valida sia in Svizzera che nelle stazioni sciistiche dei Paesi confinanti.

4. Persona assicurata/avente diritto in caso di sinistro

Il nominativo indicato sulla conferma/sul certificato d'assicurazione è quello della persona assicurata e avente diritto in caso di sinistro. La persona assicurata deve avere il suo domicilio permanente in Svizzera.

5. Oggetto assicurato

L'oggetto dell'assicurazione è l'attrezzatura sportiva (sci, snowboard, sci da fondo e rispettivi bastoni) che la persona assicurata utilizza per sciare il giorno della copertura assicurativa.

6. Somma d'assicurazione

6.1 per rottura (cap. 8), furto (cap. 9) e smarrimento (cap. 10)

La somma d'assicurazione corrisponde al prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata, come indicato sul documento d'acquisto/certificato d'assicurazione, fino a un massimo di CHF 1000 (a primo rischio).

6.2 per prestazioni SOS (cap. 11)

La somma d'assicurazione per costi di ricerca e recupero ammonta a CHF 5'000.- a primo rischio. La somma d'assicurazione per il trasporto d'emergenza è di CHF 10'000 a primo rischio.

7. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

7.1 per rottura (cap. 8), furto (cap. 9) e smarrimento (cap. 10)

Per ciascun sinistro, la prestazione massima dell'Helvetia è limitata a CHF 1000.- a primo rischio.

Valore attuale: l'indennizzo massimo in caso di sinistro si riduce del 10% all'anno a partire dalla data di acquisto dell'attrezzatura sportiva assicurata, fino a un indennizzo minimo in caso di sinistro pari al 50% del prezzo d'acquisto.

7.2 per prestazioni SOS (cap. 11)

Il limite massimo di indennizzo per costi di ricerca e recupero ammonta a CHF 5'000.- a primo rischio. Il limite massimo di indennizzo per il trasporto d'emergenza è di CHF 10'000 a primo rischio.

8. Eventi assicurati rottura

L'assicurazione copre la rottura imprevista e improvvisa o i danni all'attrezzatura sportiva assicurata che si verificano durante l'uso.

Questo elenco è esaustivo.

9. Eventi assicurati furto

L'assicurazione copre lo smarrimento in seguito a furto compiuto, furto forzato per uso o rapina che si verifica durante l'uso.

Questo elenco è esaustivo.

10. Eventi assicurati smarrimento

L'assicurazione copre i danni derivanti dallo smarrimento improvviso ed imprevisto in seguito a una caduta che si verifica durante la pratica dello sport.

11. Eventi assicurati protezione SOS

L'assicurazione copre la perdita finanziaria subita in modo provato dalla persona assicurata a causa di un incidente improvviso e imprevisto con l'attrezzatura da sport invernale assicurata, che impedisce alla persona assicurata di proseguire autonomamente l'attività a causa del ferimento o del danneggiamento dell'attrezzatura da sport invernale assicurata. È considerato incidente qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano o all'attrezzatura da sport invernale da un fattore straordinario.

Questo elenco è esaustivo.

12. Prestazioni in caso di sinistro per rottura, furto e smarrimento

Se si verifica sinistro assicurato l'Helvetia eroga le seguenti prestazioni:

- in caso di danno parziale:

le spese di riparazione fino al valore attuale dell'attrezzatura sportiva assicurata secondo la tabella dei valori correnti riportata di seguito.

- In caso di danno totale:

il valore attuale dell'attrezzatura sportiva assicurata secondo la tabella dei valori correnti riportata di seguito.

Tabella dei valori temporali

Età dell'attrezzatura sportiva in anni	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6 -	50%

Un danno totale sussiste nel caso in cui la riparazione dell'attrezzatura sportiva non è tecnicamente possibile o non è economica. Una riparazione è considerata antieconomica nel senso di queste condizioni se i costi che ne derivano sono superiori al valore attuale dell'attrezzatura sportiva assicurata.

In caso di smarrimento in seguito a furto, l'Helvetia indennizza la persona assicurata solo se l'attrezzatura sportiva di cui è stato denunciato il furto non viene recuperata entro 30 giorni dalla denuncia del furto alla polizia.

13. Prestazioni in caso di sinistro per protezione SOS

Quale conseguenza di un evento assicurato ai sensi dell'articolo 10 l'Helvetia indennizza alla persona assicurata i costi insorti in modo provato per:

- costi di ricerca e recupero fino al massimo CHF 5'000.- per evento
- il trasporto d'emergenza fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento oppure il trasferimento necessario dal punto di vista medico in un altro ospedale idoneo al trattamento fino al massimo CHF 10'000 per evento assicurato.

La perdita finanziaria viene erogata dopo che la persona assicurata ha già pagato di tasca propria i costi di ricerca e

recupero, il trasporto d'emergenza o il trasferimento in un ospedale idoneo.

14. Franchigia

Si rinuncia alla riscossione di una franchigia.

15. Esclusioni

L'assicurazione non copre in particolare:

- a. Danni causati da incendio e eventi naturali;
- b. Danni dovuti a influssi permanenti e prevedibili come l'invecchiamento, l'usura, la corrosione o l'eccessivo accumulo di ruggine, fango o altri depositi, nonché danni al rivestimento, ai bordi, ai bordi e alle superfici superiori, alla protezione finale o a causa della perdita di tensione;
- c. Danni causati intenzionalmente, per inosservanza dell'obbligo di diligenza generalmente accettato o per negligenza grave;
- d. Danni per i quali il produttore o il venditore è legalmente o contrattualmente responsabile in quanto tale (danni da garanzia);
- e. Danni dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale, come ad esempio incollaggio difettoso, superfici incrinata o superfici di scorrimento e difetti di costruzione;
- f. Danni dovuti a eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e le misure adottate per contrastarli;
- g. Danni dovuti ad atti vandalici;
- h. Danni a seguito di ordini ufficiali, confische o scioperi;
- i. Danni dovuti ad un uso improprio;
- j. Danni che si verificano durante la partecipazione alle gare;
- k. Danni per i quali la persona assicurata non è in grado di fornire la prova del danno;
- l. Danni derivanti da eventi già verificatisi all'inizio dell'assicurazione.
- m. Danni che non si verificano durante l'uso:
- n. Furto presso il domicilio permanente della persona assicurata (incl. cantina, massetto, garage, ecc.) e furto presso il domicilio temporaneo della persona assicurata (appartamento di vacanza, albergo, ecc.) e da auto parcheggiate (incl. portapacchi) presso il domicilio permanente o il domicilio temporaneo.
- o. Richieste di risarcimento per responsabilità civile

16. Obblighi generali

La persona assicurata è tenuta a informarsi sulle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei fabbricanti dell'oggetto assicurato e ad osservarle.

17. Obblighi in caso di sinistro

Il proprietario dell'attrezzatura sportiva è tenuto a prendere di propria iniziativa tutti i provvedimenti ragionevoli che possano prevenire il danno e ridurre l'entità. Allo stesso modo, il proprietario non può apportare modifiche all'attrezzatura sportiva danneggiata che rendano impossibile verificare la causa del danno.

Il danno va notificato alla Suisse Alpine Service immediatamente, ovvero entro 24 ore dal suo verificarsi.

In caso di furto, deve essere fatta immediatamente una denuncia alla polizia (entro 24 ore) e sul posto.

In caso di sinistro dovuto a caduta, alla notifica di sinistro deve essere allegata una conferma scritta dell'ufficio di denuncia più vicino (ferrovie di montagna, impianti di risalita o simili).

Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 13 (protezione SOS) la persona assicurata è tenuta a fornire la prova dell'avvenuto

pagamento dei costi sorti a causa dell'incidente.

Il caso di sinistro va notificato alla Suisse Alpine Service immediatamente (al più tardi 14 giorni dopo averlo riscontrato) tramite modulo di notifica di sinistro.

Informazioni e moduli per la notifica di un sinistro sono disponibili sul sito www.suisse-alpine.ch

18. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione della prestazione dovuta dall'Helvetia.

19. Elaborazione dei dati

La Suisse Alpine e l'Helvetia elaborano dati solo nella misura necessaria alla gestione del contratto e delle pratiche relative al sinistro e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché alle società del Gruppo svizzere ed estere dell'Helvetia. Inoltre, l'Helvetia può ottenere informazioni rilevanti, in particolare sull'andamento dei sinistri, da uffici amministrativi e da altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito

<http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione (HIS) delle compagnie di assicurazione svizzere, gestito da SVV Solution AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono inseriti sulla base di un regolamento a lui noto. La banca dati è di proprietà di SVV Solution AG. Per ulteriori informazioni sul sistema di segnalazione e informazione (HIS) si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.

20. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno la priorità gli altri contratti assicurativi esistenti al momento del verificarsi del danno che coprono gli stessi rischi oggetto dell'assicurazione contro la rottura e il furto di sci/snowboard. L'Helvetia eroga le prestazioni a queste condizioni solo se non vengono corrisposte prestazioni o se sono versate solo prestazioni parziali in base ad altri contratti.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di adempimento del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta l'obbligo di prestazione e se sussiste un diritto di risarcimento in base alle presenti condizioni, l'Helvetia eroga le prestazioni, fatti salvi i diritti nei confronti della parte responsabile. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi,

sottoassicurazione e diverse valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate mediante le presenti disposizioni.

21. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso correlate è a scelta la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.